


## QUADRO NORMATIVO

L'Italia è gravata da un inaccettabile fenomeno infortunistico.

Sebbene appena superiore alla media europea, l'incidenza di infortuni in Italia è molto al di sopra di paesi come l'Inghilterra.

Questo fenomeno costa al paese quasi 1000 morti all'anno per infortunio, altrettanti per malattie professionali e oltre il 3% del prodotto interno lordo.



## QUADRO NORMATIVO

**La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine della Costituzione e del Codice Civile:**

**L'art.2** riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e quindi anche il luogo di lavoro.

**L'art. 4** riconosce il diritto al lavoro e quindi è necessario promuovere un idoneo (salubre) ambiente di lavoro.

**L'art. 35** tutela del lavoro.

**L'art. 38** obbligo di assicurare al lavoratore in caso di infortunio i mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze della vita.

**L'art. 41** l'iniziativa economica privata è libera ma *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

## QUADRO NORMATIVO

### Codice Civile

Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l'imprenditore adotti *“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Questa norma contempla un obbligo che non si limita a richiedere l'osservanza di singole disposizioni, ma investe la professionalità dell'imprenditore e dei suoi collaboratori rendendolo garante della sicurezza dei lavoratori che dirige, coordina ed organizza.

Le norme emanate dopo il 1942 non hanno escluso l'operatività della norma in esame ma anzi ogni norma speciale che disponga l'adozione di particolari cautele la rafforza.

## **Normativa italiana fino all'entrata in vigore del D.Lgs 626/94**

547/55, 302/96, (prevenzione infortuni)

303/56 (igiene)

164/56, 320/56, 321/56, 322/56

Contengono comandi o divieti con finalità di tutelare il lavoratore da ogni singola macchina o attrezzatura. (tutte abrogate dal decreto 81/08)

## QUADRO NORMATIVO

### **Statuto dei lavoratori legge 300/70**

#### **TITOLO I**

#### **Della libertà e dignità del lavoratore**

L'art. 9 dello statuto "tutela della salute e dell'integrità fisica" stabilisce che i lavoratori hanno diritto di controllare, attraverso le proprie rappresentanze, l'applicazione delle norme sugli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il lavoratore è qui considerato come il soggetto più titolato ad individuare le situazioni di rischio insite nel proprio lavoro ed a suggerire gli accorgimenti atti a individuare le misure antinfortunistiche

### **D.P.R. 1124/65 INAIL**

Questo decreto ha istituito l'assicurazione sociale obbligatoria con la funzione di garantire ai lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale, prestazioni sanitarie ... adeguate.

Pertanto il Datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo (infortunio o malattia professionale) subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui gli sia riconosciuta una responsabilità per aver commesso reati con violazione delle norme di prevenzione e igiene del lavoro.

## QUADRO NORMATIVO

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni '90 anche grazie alle norme della Comunità Europea.

Le principali fonti della Comunità sono indicate di seguito

### **Trattati Istitutivi**

**Regolamenti:** sono cogenti e direttamente applicabili;

**Direttive:** devono essere recepite dai singoli stati membri;

**Decisioni:** sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari;

**Raccomandazioni e pareri:** sono indicazioni non vincolanti.

## QUADRO NORMATIVO

Le direttive europee sulla sicurezza 89/391/CE e tante altre sono state recepite dal D.Lgs 626/94.

Successivi D.Lgs hanno modificato il D.lgs 626/94, recependo altre direttive quali quelle relative alle sostanze chimiche, ai cancerogeni, alle atmosfere esplosive, al rumore, all'amianto, e agli agenti fisici.

Decreti particolari hanno recepito le direttive sui cantieri e sulle macchine.

Fino al 2008 anno in cui entra in vigore il testo unico 81/08.

Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa d'igiene e sicurezza in un unico provvedimento.

Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il **D.Lgs. 81/2008** da molti definito come "testo unico" modificato e integrato nel 2009 con il **D.Lgs. 106/09**.

In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari altri accorpamenti



## QUADRO NORMATIVO

### Il D.Lgs. 81/08 si articola in tredici Titoli e 51 Allegati.

Il Titolo I (*che sarà oggetto del presente corso*) (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. Nell'ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

#### **Titolo I PRINCIPI COMUNI**

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Sistema Istituzionale

Capo III - Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezioni  
I - Misure di Tutela e Obblighi  
II - Valutazione dei rischi

III - Servizio di Prevenzione e Protezione

IV - Formazione Informazione e Addestramento

V - Sorveglianza Sanitaria

VI - Gestione delle Emergenze

VII - Consultazione e partecipazione dei RLS

VIII - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche

Capo IV - Disposizioni Penali

## QUADRO NORMATIVO

### **Art. 1 finalità**

Il Decreto legislativo 81/08 ha operato il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, curandone il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo, in conformità alle norme comunitarie, alle convenzioni internazionali vigenti e all'art. 117 della Costituzione.

Il Decreto persegue anche un'altra finalità, che è quella di garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e delle condizioni dei lavoratori immigrati.

Il presente decreto legislativo è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia e del D.Lgs. 626/94, il quale, come noto, trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro attraverso:

- la conoscenza;
- l'organizzazione;
- la riduzione del rischio fino ad livello accettabile;
- le misure preventive e protettive;
- concreta attuazione;
- informazione e formazione.

## QUADRO NORMATIVO

Questa norma ma anche già la 626/94 attua il passaggio dal principio della massima sicurezza, “ragionevolmente fattibile”, che tiene in maggior considerazione i fattori di carattere economico, come quelli inerenti al costo delle misure di sicurezza da attuare, a quello più rigoroso della massima sicurezza “tecnologicamente” fattibile, secondo cui prevalgono le esigenze di sicurezza dei lavoratori sulle motivazioni economiche del datore di lavoro.

Ciò comporta, da un lato che siano messe fuori uso le attrezzature sprovviste dei dispositivi di sicurezza e, dall’altro, che siano effettuati gli adattamenti indispensabili alle macchine per applicare i dispositivi. Il datore di lavoro, quindi, non può esonerarsi da questi adempimenti invocando l’impossibilità pratica di realizzare il dispositivo o la onerosità che tali adeguamenti e sostituzioni comportano.

## QUADRO NORMATIVO

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure, anche onerose, atte a garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile; in caso di impossibilità deve astenersi dall'uso di attrezzature e dall'esercizio di attività che creino situazioni di pericolo.

Nel caso di esistenza di plurime modalità operative il datore di lavoro il dirigente ed il preposto hanno l'obbligo di privilegiare quella che è caratterizzata dalla minor pericolosità per l'incolumità dei lavoratori.

L'impossibilità di eliminare i rischi è una ipotesi residuale che emerge solo dopo che il datore di lavoro ha verificato tutti i possibili rimedi tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro.

## QUADRO NORMATIVO

### **Art. 2 definizioni**

All'art 2 sono riportate 27 definizioni a cui è bene riferirsi per ogni approfondimento.

Qui di seguito sono riportate quelle di interesse più generale, in seguito saranno via via tutte in vario modo illustrate.

### **a) LAVORATORE**

Il lavoratore è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto;
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c;
- soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

## QUADRO NORMATIVO

### **b) DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

***Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,...***

### **d) DIRIGENTE**

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

***Per i dirigenti formazione specifica parallela a quella dei lavoratori divisa in tre moduli specifici richiamati sempre dall'accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.***



## QUADRO NORMATIVO

### e) PREPOSTO

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

*Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DL, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.*

*È conveniente però che sia redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.*

Anche per loro è prevista una formazione in base all'accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che aggiunge 8 ore a quella prevista per i lavoratori.

### c) AZIENDA

L'azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato.

L'azienda si differenzia dall'unità produttiva.

### t) UNITÀ PRODUTTIVA

L'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## QUADRO NORMATIVO

### **Art. 3. - Campo di applicazione**

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

**Per una dettagliata descrizione dell'ambito di applicazione si rimanda al testo del decreto.**



## QUADRO NORMATIVO

### LA LEGISLAZIONE RELATIVA A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORI

Il nostro ordinamento giuridico tutela determinate categorie di lavoratori mediante principi stabiliti dalla Costituzione e con leggi protettive speciali, in particolare di seguito, ci si riferirà alle leggi di tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

**Il lavoro dei minori è regolato dal D.Lgs 345/1999 come modificato dal D.Lgs 262/2000 che hanno accolto la direttiva europea 94/33/CE relativa alla “protezione dei giovani sul lavoro”.**

In base alla suddetta normativa i requisiti necessari affinché si possa instaurare un rapporto di lavoro con un minore sono:

- compimento del 15 anno di età
- assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione che attualmente è **16 anni**. In definitiva è questa l'età di accesso al lavoro.

**I bambini** (quindi sotto i 16 anni) non possono lavorare. Possono essere però impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, ma deve esserci l'assenso scritto dei genitori e l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.

**Gli adolescenti** (fra 16 e 18 anni) sono tutelati dai D.Lgs., sopra citati, che ne vieta l'impiego in lavorazioni potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico. (il D.Lgs. riporta un elenco di tali lavorazioni). All'adolescente devono essere assicurate una visita medica preventiva e visite mediche periodiche che assicurino l'idoneità alla mansione, inoltre è vietato il lavoro notturno ( 22 - 6 o 23 - 7).

## QUADRO NORMATIVO

### **Il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità D.Lgs 151/2001**

In particolare il testo unico sulla maternità dispone (il contenuto che segue è tratto dal D.Lgs 151):

#### **astensione obbligatoria.**

E' vietato adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

## QUADRO NORMATIVO

### **Divieto di adibire le lavoratrici a lavori faticosi**

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del testo unico **151/2001**. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

## QUADRO NORMATIVO

### **Divieto di adibire le lavoratrici a lavori faticosi**

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo.

L'inosservanza delle disposizioni citate è punita con l'arresto fino a sei mesi.

## QUADRO NORMATIVO

### **obbligo di valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in merito a:**

agenti fisici, qualora possano comportare lesioni del feto e/o rischino di provocare il distacco della placenta; agenti chimici e biologici, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.

Processi o Condizioni di lavoro

*(l'elenco dettagliato si può ritrovare nell'allegato C del decreto citato)*

I risultati della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere portate a conoscenza delle lavoratrici e dei loro rappresentanti per la sicurezza.

### **Permessi retribuiti**

Il D.lgs 151/2001 prevede anche il diritto delle lavoratrici a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Le lavoratrici sono tenute ad informare, del proprio stato di gravidanza, il datore di lavoro il quale dovrà prescrivere le misure di tutela della sicurezza e della salute previste dal D.Lgs 151/2001 che solo in parte sono riportate sopra.

## QUADRO NORMATIVO

### **NORME TECNICHE UNI E CEI**

«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

A livello internazionale esistono:

ISO norma internazionale;

EN norma europea (*contribuisce all'ISO*);

ANSI norma americana (*contribuisce all'ISO*).

In Italia l'organismo preposto allo studio, alla pubblicazione ed alla diffusione delle norme tecniche nazionali è L'**UNI** “ente Nazionale Italiano di Unificazione” e per il settore elettronico ed elettrotecnico il **CEI** “Comitato Elettrotecnico Italiano”.

Le norme tecniche sono documenti volontari elaborati consensualmente dalle parti interessate (produttori, venditori, laboratori di prova, utilizzatori e consumatori) e definiscono lo “stato dell'arte” di prodotti, processi, servizi, per migliorare l'economicità, la produzione l'utilizzo la commercialità e la sicurezza d'uso.